Sede di Via Boncompagni, 18
20139 Milano
Tel. +39 02 533 208/09

Sede di Viale Corsica, 82
20137 Milano
Tel. +39 02 761 0831

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

Il Patto Educativo di Corresponsabilità (cfr. D.P.R. n. 249/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti" e successivo D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249) ha l'obiettivo di favorire la realizzazione delle finalità educative e formative cui la scuola è preposta, rafforzando la consapevolezza che ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l'ordinamento gli attribuisce. La condivisione degli obiettivi, il rispetto dei ruoli, le procedure di decisione, nonché la qualità delle relazioni docenti/ genitori, docenti/docenti, docenti/alunni rappresentano in questo senso fattori di rilievo.

Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dagli studenti (della scuola secondaria), dai genitori affidatari e dal Dirigente Scolastico, rafforza il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una comune assunzione di responsabilità.

La **Scuola Regina Mundi** si impegna a:

- accogliere il modello di comunità educante in cui operano persone che condividono gli stessi ideali di ricerca, verità, libertà e carità, serenità e cooperazione;
- alimentare negli studenti lo stupore della realtà affinché diventi desiderio personale di conoscere e di comprendere, impegnando l'intelligenza e l'energia alla scoperta del mondo, dal dettaglio della singola disciplina al suo significato profondo;
- educare al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione;
- contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità degli studenti;
- offrire agli studenti modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, tollerante, accogliente, disponibile al dialogo ed al confronto;
- promuovere e sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale;
- realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze, secondo l'organizzazione didattico-metodologica prevista nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- controllare e informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica degli studenti e dei ragazzi mediante assemblee e colloqui individuali con i docenti in merito alla programmazione scolastica, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline, agli aspetti inerenti al comportamento;
- garantire un ambiente salubre e sicuro;
- offrire attrezzature e sussidi didattici adeguati;
- raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie.

I **genitori**[1] scelgono questa Scuola perché ne condividono il Progetto Educativo e sono disposti a collaborare per attuarlo.
La collaborazione tra Scuola e famiglia è molto importante per la conoscenza del giovane e per concordare strategie educative comuni. La scuola dialoga con i genitori raccogliendo costantemente le loro idee e suggerimenti per migliorare l'offerta formativa.
Le famiglie partecipano in modo attivo alla vita della scuola, anche contribuendo alla realizzazione di iniziative di tipo culturale, umanitario e di solidarietà che la Scuola promuove o ospita.

I **genitori** si impegnano a:

- trasmettere ai propri figli il principio che l'ambiente scolastico è di fondamentale importanza per lo sviluppo della loro autonomia e del senso di responsabilità, nel rispetto dei valori condivisi;
- rispettare e fare rispettare i ruoli, evitando di alimentare discredito sull'operato della scuola, su docenti, dirigenti e altre componenti della scuola, soprattutto in mancanza di un previo confronto;
- sostenere i propri figli nel percorso scolastico e assicurare la frequenza e la puntualità alla giornata scolastica;
- limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati dove le stesse non siano necessarie;
- conoscere e rispettare e far rispettare il Regolamento d'Istituto e del proprio ordine;
- partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, assemblee, ecc.);
- risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da comportamenti dei propri figli, anche in concorso con altri studenti;
- suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell'offerta formativa;
- rispettare il protocollo per l'utilizzo delle CHAT di classe, allegato in Appendice N. 1.

Gli **Alunni** si impegnano a:

- conoscere e rispettare il Regolamento di riferimento, il Patto Educativo di Corresponsabilità, il Progetto Formativo e le regole stabilite dagli insegnanti nelle singole classi;
- tenere un comportamento educato verso tutti, anche nel controllo del linguaggio, anche sui social network e dell'abbigliamento, e rispettare i materiali didattici e tutto il patrimonio comune della scuola;
- frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche proposte e quelle opzionali scelte partecipando con attenzione e interventi costruttivi;
- portare il materiale occorrente per le lezioni e il diario per annotare puntualmente i compiti assegnati, gli avvisi e le valutazioni;
- non usare a scuola telefoni cellulari, smartphone, tablet e altri strumenti tecnologici che non abbiano specifica utilità didattica come da nota ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025

[1] Ovvero il tutore, nel qual caso il riferimento ai figli è da intendersi al minore affidato.

- non registrare e/o scattare fotografie senza autorizzazione né ad ambienti o a oggetti, né a persone all'interno della scuola; non portare a scuola oggetti di valore o soldi in misura sproporzionata, né oggetti estranei all'attività didattica, del cui smarrimento o deterioramento la scuola non risponderà;
- far leggere e firmare regolarmente le comunicazioni scuola-famiglia;
- portare la giustificazione delle assenze;
- accettare i rimproveri e gli eventuali provvedimenti disciplinari come occasione di seria riflessione sui propri errori;
- considerare le valutazioni degli insegnanti come strumento per acquisire consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti;
- rispettare l'ora di inizio delle lezioni;
- svolgere regolarmente il lavoro scolastico in classe e a casa.

BULLISMO E CYBERBULLISMO

DEFINIZIONE

Il termine "bullismo" indica e riassume in sé una vasta ed eterogenea serie di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione, posti in essere da uno o più soggetti nei confronti di una persona individuata come bersaglio di violenze verbali e talvolta anche fisiche. Tale fenomeno si distingue da altre forme di aggressività che tendono a manifestarsi principalmente nei rapporti tra persone di età adulta[2].
In ambito scolastico si è significativamente osservato che *"uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni. Un'azione viene definita offensiva quando una persona infligge intenzionalmente o arreca un danno o un disagio a un'altra"*[3].

Con l'espressione di *cyberbullismo* si indicano tutte quelle **forme di bullismo realizzate attraverso strumenti elettronici**, sfruttando l'ormai costante connessione di ognuno alla rete internet al fine di inviare e diffondere messaggi, immagini, video offensivi e qualsiasi altro contenuto pregiudizievole per il soggetto individuato come bersaglio.

Alcune delle caratteristiche che contraddistinguono il bullismo sono l'**intenzionalità**, la **ripetitività**, la **disparità** e l'**isolamento** della vittima.

[2] *http://www.treccani.it/vocabolario/bullismo/*
[3] OLWEUS, D. (1993), *Bullying at school. What we know and what we can do*. Oxford, Blackwell Publishers, e qui ripresa da *https://www.pedagogia.it/blog/2016/07/13/il-fenomeno-del-bullismo*

Senza pretesa di esaustività, si riportano di seguito alcune categorie descrittive del fenomeno:

- bullismo fisico, quando il bullo ricorre a più o meno gravi forme di violenza fisica per imporre e dimostrare la propria supremazia sulla vittima;
- bullismo verbale, quando l'aggressione avviene attraverso il ricorso all'insulto, allo scherno, al dileggio insistito ed opprimente, anche tramite social network;
- bullismo relazionale, caratterizzato dall'obiettivo di allontanare la vittima da un gruppo attraverso una subdola attività intesa a diffondere voci, pettegolezzi e maldicenze sul suo conto;
- bullismo sessuale, allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale;
- bullismo discriminatorio, ogniqualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (potendo la diversità essere ad esempio percepita sotto il profilo della provenienza geografica, della fede religiosa, ecc.).

Per quanto qui in rilievo, la Scuola Regina Mundi favorisce la consapevolezza di ogni studente della comprensione profonda del significato delle parole: dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione, accoglienza, inclusione.

Per questo motivo, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con "l'altro", estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione sul concetto di discriminazione, attraverso il riconoscimento del valore e quindi dell'unicità di ciascuno e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo.

La Scuola promuove, inoltre, azioni di formazione e prevenzione anche in collaborazione con le famiglie e con tutta la comunità educante di riferimento, anche rispetto ad un uso positivo e consapevole delle tecnologie digitali da parte degli studenti, impedendo e contrastando situazioni di rischio online.

Più in particolare la Scuola, coerentemente con le linee guida OMS, attua strategie preventive:

1. *Prevenzione primaria o universale*, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione scolastica, promuovendo un *clima* positivo improntato al rispetto reciproco e un *senso di comunità* e convivenza nell'ambito della scuola.
2. *Prevenzione secondaria o selettiva*, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e focalizzato su eventuali gruppi individuati come a rischio, per condizioni particolari o per esordi che potrebbero degenerare in comportamenti di bullismo o cyberbullismo.
3. *Prevenzione terziaria o indicata*, attuata solo in caso di necessità laddove il problema del bullismo/cyberbullismo sia già presente.

Referente per bullismo e cyberbullismo

Il Consiglio di Istituto individua il referente per il bullismo ed il cyberbullismo con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo [ref. Legge - 29/05/2017, n.71, Art. 4 comma 3] oltre che del bullismo. Del nominativo del referente è data indicazione sul sito internet della scuola.

SEGNALAZIONI

Alunni e genitori che vengano a conoscenza, diretta o indiretta, di comportamenti, fatti od episodi rilevanti in termini di bullismo o cyberbullismo (come sopra definiti) sono invitati a farne tempestiva segnalazione, possibilmente per iscritto e a mezzo e-mail, al Dirigente scolastico che ne riferirà al Rettore (il quale in ogni caso riferisce al Dirigente Scolastico).
I docenti, a loro volta, sono invece tenuti in caso ricevano segnalazione a darne comunicazione al Dirigente scolastico o al Rettore, anche al fine di eventualmente avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Dirigente scolastico, previo eventuale confronto con il Rettore, effettua una prima valutazione della segnalazione.
In particolare quando ritenga che quanto riportato, indipendentemente dalla gravità, non sia riferibile a fenomeno di bullismo/cyberbullismo (per esempio per intrinseca qualità, per quantità, perché fatto/i isolato/i, perché capitato/i al di fuori da un contesto di disparità) valuta l'adozione delle adeguate iniziative, anche in relazione alla Prevenzione di cui al punto 2 sopra, e/o, ove pedagogicamente utile, degli opportuni provvedimenti, anche di carattere disciplinare, svolgendo quando necessario gli opportuni approfondimenti. Quando opportuno potrà coinvolgere la/le famiglia/e, il o i gruppo/i classe.

Quando, invece, i fatti segnalati siano astrattamente riferibili a fenomeno di bullismo/cyberbullismo, il Dirigente svolge una immediata, informale e sintetica istruttoria, ove possibile e utile acquisendo documenti (testi, immagini, screenshot etc.) e convocando ed ascoltando le persone in grado di riferire in ordine a quanto segnalato, anche avvalendosi della collaborazione degli altri membri del corpo docente.

Il Dirigente, quando l'istruttoria svolta consenta di escludere la sussistenza dei fatti lamentati (per intrinseca inverosimiglianza, ad esempio, o all'esito degli approfondimenti svolti, o perché ricondotti a rilievo al di fuori del perimetro del bullismo o del cyberbullismo), valuta e decide come procedere nei confronti sia del segnalante, sia del/dei segnalati, e della/e famiglia/e e della classe/i anche per l'eventuale attuazione della strategia preventiva di cui al punto 2 sopra.

Quando, invece, l'istruttoria non consenta di escludere che si siano verificati atti di bullismo o cyberbullismo, salvo che il fatto o i fatti costituisca/costituiscano reato, il Dirigente ne informa tempestivamente uno o entrambi i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti (autori e destinatari delle condotte) e attiva adeguate azioni di carattere educativo, anche di natura disciplinare, eventualmente coordinandosi con il Consiglio di classe (o con il Collegio Docenti, in caso di fenomeni con rilievo "interclasse") convocato ad hoc, nonché con lo psicologo presente nell'istituto e con il referente per bullismo e cyberbullismo (così costituendo un "Team di emergenza").

In caso di episodi acuti di bullismo, la prima azione è orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, l'alunno o gli alunni accusato/i e il gruppo classe (o i gruppi classe).

Viene in generale, seguito il seguente schema di intervento, ove possibile:

- colloquio individuale con la/e vittima/e;
- colloquio individuale con il/i alunno/i accusato;
- possibile colloquio con gli alunni insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e accusato/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e accusato/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, il Dirigente valuta di volta in volta quale sia l'ordine più efficace.

In base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola, tramite il Dirigente, segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.

SANZIONI DISCIPLINARI *(cfr. DPR 249/1998* e successive modifiche con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134*)*

Il riferimento di legge è qui riportato in relazione a fatti di bullismo e cyberbullismo ma i principi sono validi in ogni situazione astrattamente rilevante per gli studenti sotto il profilo disciplinare.

"La responsabilità disciplinare è personale. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente o degli studenti attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari in assenza di istruttoria, pur semplificata e sommaria, e senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Inoltre nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

In particolare, le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente o degli studenti responsabile/i.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano, in particolare rispetto ad altri studenti.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto

Come indicato nel DPR 134/25, in attuazione della L.150/24 i provvedimenti disciplinari che prevedono almeno fino a 15 gg. di allontanamento dalle lezioni contemplano due soluzioni diverse.

Fino a 2 giorni:

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività sia di aiuto e supporto presso altri ordini scolastici oltre che ad approfondimenti sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica supportate da un docente "incaricato". A titolo esemplificativo e non esaustivo leggere e riassumere un testo, produrre una riflessione scritta sulle conseguenze del proprio comportamento o su un tema di ed. civica e/o la realizzazione di un elaborato, da presentare alla classe.

Da 3 a 15 giorni

Per provvedimenti disciplinari da 3 a 15 giorni, la Scuola Regina Mundi prevede un allontanamento dalle lezioni ma non dalla comunità scolastica. Il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività si svolgeranno presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, ha stipulato convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, saranno svolte a favore della comunità scolastica.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto, solo in caso di infrazione disciplinare molto grave o di reiterazione, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo disciplinare d'Appello, istituito e disciplinato dal regolamento delle singole istituzioni scolastiche, di cui fanno parte il Rettore ed il dirigente scolastico dell'Ordine di scuola di riferimento, nonché lo studente risultato primo degli eletti quale rappresentante del Consiglio di Istituto nella scuola secondaria superiore e dai due genitori primi degli eletti nel Consiglio di Istituto nella scuola media. L'Organo decide nel termine di dieci giorni, prorogabili per ragioni motivate. [4]"

Coerentemente con il Regolamento scolastico condotte di bullismo o cyberbullismo si presumono infrazioni gravi e comportano sempre la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni, salvo per i fatti di lieve entità ed in presenza di riscontro di concreto ripensamento e sempre che si tratti del primo episodio.

All'applicazione nei confronti di uno studente di sanzione per fatti di bullismo o cyberbullismo è sempre accompagnata l'attivazione di percorsi di strategia preventiva terziaria, come sopra definita.

Coerentemente con la finalità educativa del procedimento e delle sanzioni disciplinari e del rispetto della privacy, alunni e genitori, anche segnalanti, non hanno accesso ad informazioni di dettaglio circa l'attività istruttoria svolta, se non nei termini di quanto ritenuto utile nel miglior interesse di tutte le componenti della comunità scolastica coinvolte. Il segnalante può invece ricevere indicazioni sia in merito all'eventualità che siano state irrogate sanzioni disciplinari a seguito della sua segnalazione, sia di eventuali diverse iniziative nella logica della prevenzione di cui al paragrafo sopra.

---

[4] Il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 prevede, tra l'altro, anche quanto segue:
8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.
8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.».

APPENDICE N. 1

CHAT DI CLASSE

Con riferimento all'utilizzo di eventuali chat di genitori/classe i genitori riconoscono quanto di seguito indicato.

La Scuola non gestisce e non ha responsabilità rispetto alla chat che i genitori possono decidere di istituire.

La chat può essere una risorsa utile per lo scambio e la condivisione ed anche per coinvolgere genitori che per molti motivi hanno meno occasione di incontrare gli altri, **per favorire la partecipazione**, per collaborare **con la scuola** nell'interesse dell'educazione dei propri figli.

È inoltre uno strumento per far circolare velocemente avvisi, promemoria, informazioni, organizzarsi tempestivamente in caso di emergenze, raggiungendo tutti i genitori contemporaneamente.

Lo scopo della chat di gruppo dei genitori, d'altra parte, non è invece, **muovere critiche ai docenti o alla scuola e soprattutto non è il luogo in cui dirimere controversie tra compagni**: le questioni individuali vanno risolte con i diretti interessati.

La chat di WhatsApp non è il luogo in cui ci si scambiano di norma i compiti dimenticati dai figli, onde evitare di generare un effetto di **deresponsabilizzazione**. Ad ogni bambino o ragazzo può succedere qualche volta di essere ammalato o non aver annotato bene una consegna: invitiamoli a chiamare un compagno oppure, se sono molto piccoli, il genitore potrà contattare l'altro in privato, favorendo le relazioni personali e evitando catene di compiti inviati, commenti, interpretazioni e confronti incrociati dei diari.

Ove sorga **un problema reale** che riguarda tutta o la maggior parte della classe: **il gruppo WhatsApp potrà essere utilizzato come mezzo per organizzarsi e parlarne di persona (anche tramite video conference)**, non invece per intavolare lunghe discussioni, né tantomeno fare accuse e processi. A questo proposito non dimentichiamoci che siamo un esempio per i nostri figli anche nel modo in cui utilizziamo la chat di classe.

Qualsiasi **informazioni privata** o che riguarda sottogruppi e che **non è inerente alla scuola**, può essere oggetto di **comunicazione in altre chat**.